



Ordine Nazionale dei Biologi

TEL. (06) 57.090.1 r.a. – Telefax: 57.090.234
00153 ROMA - Via Icilio, 7

Roma, 31 ottobre 2018

Prot. n. 57302/18

Spettabile
OMCEO di Piacenza

presidente.pc@pec.omceo.it

c.a. del Consiglio direttivo

Oggetto: articolo del 19 ottobre 2018 - OMCEO Piacenza: alla vigilanza sulle strutture sanitarie si aggiunge quella sui professionisti

Pre.mo Consiglio,

con riferimento all'articolo in oggetto ed alla luce di talune informazioni imprecise in esso contenute, che rischiano di esporre la categoria che ci pregiamo di rappresentare a pericolosi equivoci, corre l'obbligo di precisare quanto segue.

Anzitutto, preme evidenziare che la competenza del biologo a elaborare diete è espressamente riconosciuta da una precisa norma giuridica di rango legislativo, che riconosce la competenza del biologo a valutare i bisogni nutritivi e, quindi, a elaborare le conseguenti diete.

In particolare, ai sensi dell'art. 3 della legge 24.5.1967, n. 396 formano oggetto della professione di biologo le attività di *“valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell'uomo”*.

A tal riguardo, il Consiglio Superiore di Sanità ha reso due pareri in merito alle competenze del biologo in materia di nutrizione (Parere del Cons. Sup. Sanità del 15/12/2009, e del 12/04/2011) dai quali si evince chiaramente che *“il biologo può autonomamente elaborare profili nutrizionali al fine di proporre alla persona che ne fa richiesta un miglioramento del proprio benessere, quale orientamento nutrizionale, finalizzato al miglioramento dello stato di salute”* (Parere del Cons. Sup. Sanità del 12/04/2011).

A ciò si aggiunga un'ulteriore nota del Ministero della Salute – Dipartimento della programmazione e dell'ordinamento del servizio sanitario nazionale – Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, del 06.08.2012, con la quale viene nuovamente ribadito che il biologo *“può elaborare in piena autonomia profili nutrizionali, con il limite che qualora il soggetto interessato sia affetto da una patologia, deve astenersi dall'effettuare diagnosi che prescrivere cure, in quanto non rientranti nella sfera di sua competenza”*.



Ordine Nazionale dei Biologi

TEL. (06) 57.090.1 r.a. – Telefax: 57.090.234

00153 ROMA - Via Icilio, 7

Pertanto, alla luce di quanto sinteticamente riportato, in merito alla competenza ed al ruolo del biologo nutrizionista, occorre ribadire che, nonostante gli atti curativi e l'accertamento delle patologie siano di competenza del medico, al di fuori di questi casi, **il biologo ha piena competenza ad elaborare i profili nutrizionali in totale autonomia sia nei confronti di soggetti sani, che vogliono migliorare o conservare il loro stato di benessere, sia nei confronti di soggetti "cui è stata diagnosticata una patologia", all'uopo valutando, non solo le caratteristiche nutrizionali dei vari alimenti, ma anche se sia il caso di ricorrere o meno ad integratori alimentari che può suggerire o consigliare stabilendone o indicandone le modalità di assunzione.**

Fatto salvo quanto esposto lo scrivente Ordine resta disponibile ad ogni costruttiva collaborazione con OMCEO di Piacenza, finalizzata a garantire che le attività professionali siano erogate dagli iscritti agli albi delle professioni sanitarie a garanzia dei diritti degli utenti.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
Sen Dott. Vincenzo D'Anna

